

COMUNE DI AVIO

Provincia Autonoma di Trento

PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI al 31/12/2020

Il giorno 30 marzo 2021, il sottoscritto Antonio Borghetti, Revisore del Comune di Avio, ha preso in esame la proposta di delibera inerente il riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 al 31.12.2020. La verifica è stata effettuata presso il proprio studio professionale considerate le limitazioni previste dal Governo nazionale per fronteggiare la pandemia mondiale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Revisore,

- preso atto che il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 sono stati approvati con deliberazione CC n. 10 del 25.02.2021;
- visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.lgs n. 118/2011 e dal D.lgs n. 126 del 2014 e ss.mm.;
- visto l'art. 9 della L. n. 243/2012 come modificata dalla L. n. 164/2016 che definisce il principio del pareggio di bilancio per gli enti locali come saldo non negativo;
- vista la L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che considera il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa quale posta rilevante ai fini del saldo di finanza pubblica, escluse le quote da debito;
- visto il T.U.S.P. approvato con D.Lgs n. 175 di data 19.08.2016, modificato con D.Lgs n. 100 del 16.06.2017 e recepito con significativi adeguamenti dall'ordinamento provinciale mediante l'art. 7 della L.P. nr. 19 del 29.12.2016, e dall'art. 8 della L.P. nr. 9 del 02.08.2017;
- visto il regolamento di Contabilità, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio comunale del Comune;
- visto, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile;
- vista la proposta di delibera di Giunta e gli allegati trasmessi;

CONSIDERATO CHE

- la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "Armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 stabilisce che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ...Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omississ...”*;
- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede che *“...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.”*;
- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede che *“Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)”*;
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale *“(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”*;
- non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, dopo averne verificato l'effettiva esigibilità nel 2019 e che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2019.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata.

RESIDUI ATTIVI

Il prospetto dei residui attivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2020		Importo	
a)	Residui attivi al 31.12.2020 in sede di bilancio 2021-23	Euro	8.438.130,76
b)	Maggiori accertamenti – ruolo acqua + altri maggiori accertamenti	Euro	294.006,94+ 1.740,00
c)	Residui attivi cancellati con il riaccertamento	Euro	54.281,18
d)	Totale residui attivi al 31.12.2020 dopo il riaccertamento (a+b-c)	Euro	8.679.596,52

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE A BILANCIO	8.679.596,52
--	---------------------

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione di alcuni residui attivi i cui documenti sono stati tramessi a mezzo email.

RESIDUI PASSIVI

Il prospetto dei residui passivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2020		Importo	
a)	Residui passivi al 31.12.2020	Euro	2.716.865,64
b)	Residui passivi reimputati	Euro	0,00
c)	Residui passivi eliminati con il riaccertamento	Euro	249.810,51
d)	Residui passivi al 31.12.2020 dopo il riaccertamento (a+b-c)	Euro	2.288.789,06

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE A BILANCIO	2.288.789,06
---	---------------------

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione di alcuni residui passivi i cui documenti sono stati trasmessi a mezzo email.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA IMPEGNI REIMPUTATI

In sede di riaccertamento di residui non sono stati reimputati impegni con il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020.

Pertanto l'FPV al 31.12.2020 di parte capitale (pari ad € 3.863.315,76) e di parte corrente (pari ad € 49.300,29) risulta quello costituitosi in sede di variazioni di esigibilità, approvate con determina del responsabile finanziario n. 71 dd. 30.12.2020 e con delibera di Giunta Comunale n. 114 dd. 31.12.2020.

VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO 2021-2023 A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

In sede di riaccertamento di residui è stata fatta una variazione di cassa e di residui sul bilancio di previsione 2021, secondo i residui attivi e passivi eliminati.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità del Comune, regolante il parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria sulle variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 210 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, esprime

parere favorevole

all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020, e alla conseguente variazione del bilancio 2021-2023 sulla base degli importi e classificazioni sopra rassegnati.

Rovereto, lì 30.03.2021

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Antonio Borghetti